Decreto federale

Disegno

che approva e attua il Protocollo relativo all'estensione alla Croazia dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹, visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

1 Il Protocollo del ... all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia successivamente alla sua adesione all'Unione europea è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Sono approvate conformemente alla versione qui annessa:

- 1. la legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- 2. la legge federale del 19 giugno 1959⁴ su l'assicurazione per l'invalidità;
- 3. la legge federale del 6 ottobre 2006⁵ sulle prestazioni complementari;
- 4. la legge federale del 25 giugno 1982⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- 5. la legge federale del 17 dicembre 1993⁷ sul libero passaggio;

ΤТ

1RS 101

2FF ...

3 RS 831.10

4 RS 831.20

5 RS 831.30

6 RS. 831.40

2008-0653

- 6. la legge federale del 18 marzo 19948 sull'assicurazione malattie;
- la legge federale del 20 marzo 1981⁹ sull'assicurazione contro gli infortuni:
- la legge federale del 25 settembre 1952¹⁰ sulle indennità di perdita di guadagno;
- la legge federale del 20 giugno 1952¹¹ sugli assegni familiari nell'agricoltura;
- 10. la legge federale del 24 marzo 2006¹² sugli assegni familiari;
- la legge federale del 25 giugno 1982¹³ sull'assicurazione contro la disoccupazione;
- 12. la legge federale del 23 giugno 2000¹⁴ sugli avvocati.

Art. 3

Modifica di altri atti

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

```
<sup>7</sup> RS. 831.42
```

¹ Il presente decreto sottostà a referendum (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141*a*cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi qui annesse.

⁸ RS 832.10

⁹ RS **832.20**

¹⁰ RS 834.1

¹¹ RS **836.1**

¹² RS 836.2

¹³ RS 837.0

¹⁴ RS 935.61

1. Legge federale del 20 dicembre 1946¹⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 153a

¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CE) n. 883/2004¹⁶, nel regolamento (CE) n. 987/2009¹⁷, nel regolamento (CEE) n. 1408/71¹⁸ e nel regolamento (CEE) n. 574/72¹⁹nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato II sezione A capitoli 2-5 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone)²⁰.

²Per i cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della

15RS 831.10

16 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS

0.831.109.268.1

17 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS

0.831.109.268.11

18 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

19 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

20 RS **0.142.112.681**

Norvegia che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Nor-

vegia, nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CEE) n. 1408/71 e nel regolamento (CEE) n. 574/72 nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'appendice 2 dell'allegato K sezione A capitoli 1 e 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)²¹.

³Il Consiglio federali adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea», «Stati della Comunità europea», queste espressioni sono riferite agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del

1 Le persone che vivono in Croazia e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo del ... relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia²² possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a partire dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Croazia continueranno a essere versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del ... relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia finché sono adempiute le condizioni di reddito.

2. Legge federale del 19 giugno 1959²³ su l'assicurazione per l'invalidità

Art. 80a

- ¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CE) n. 883/2004²⁴, nel regolamento (CE) n. 987/2009²⁵, nel regolamento (CEE) n. 1408/71²⁶ e nel regolamento (CEE) n. 574/72²⁷nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato II sezione A capitoli 2-5 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone)²⁸.
- ² Per i cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applica-

²³RS **831.20**

24 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS

0.831.109.268.1

25 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS **0 831.**

109.268.11

- 26 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
- 27 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

²⁸ RS 0.142.112.681

zione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CEE) n. $1408/71^{29}$ e nel regolamento (CEE)

- n. 574/72³⁰ nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'appendice 2 dell'allegato K sezione A capitoli 1 e 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)³¹.
- ³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.
- ⁴ Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea», «Stati della Comunità europea», queste espressioni sono riferite agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

3. Legge federale del 6 ottobre 2006³² sulle prestazioni complementari

Art. 32

- ¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CE) n. 883/2004³³, nel regolamento
- 29 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
- 30 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
- 31 RS 0.632.31
- 32RS 831.30
- 33 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS

(CE) n. 987/2009³⁴, nel regolamento (CEE) n. 1408/71³⁵ e nel regolamento (CEE) n. 574/72³⁶nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato II sezione A capitoli 2-5 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone)37.

²Per i cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CEE) n. 1408/71³⁸ e nel regolamento (CEE) n. 574/72³⁹nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'appendice 2 dell'allegato K sezione A capitoli 1 e 2 della Convenzione del 4

0.831.109.268.1.

34 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. RS **0 831.**

109.268.11.

- 35 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
- 36 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
- 37 RS 0.142.112.681
- 38 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
- 39 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)40.

- ³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.
- ⁴ Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea», «Stati della Comunità europea», queste espressioni sono riferite agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

4. Legge federale del 25 giugno 1982⁴¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 89a

¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CE) n. 883/2004⁴², nel regolamento (CE) n. 987/2009⁴³, nel regolamento (CEE) n. 1408/71⁴⁴ e nel regolamento (CEE) n.

40 RS **0.632.31**

0.831.109.268.11.

44 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

⁴¹RS 831.40

⁴² Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS **0.831.109.268.1.**

⁴³ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS

574/72⁴⁵ nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato II sezione A capitoli 2-5 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone)⁴⁶.

² Per i cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CEE) n. 1408/71⁴⁷ e nel regolamento (CEE)

n. 574/72⁴⁸ nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'appendice 2 dell'allegato K sezione A capitoli 1 e 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)49.

³Il Consiglio federali adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati

45 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

46 RS **0.142.112.681**

47 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

48 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

⁴⁹ RS **0.632.31**

dell'Unione europea», «Stati della Comunità europea», queste espressioni sono riferite agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

5. Legge federale del 17 dicembre 1993⁵⁰ sul libero passaggio

Art. 25b

¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CE) n. 883/2004⁵¹, nel regolamento (CE) n. 987/2009⁵², nel regolamento (CEE) n. 1408/71⁵³ e nel regolamento (CEE) n. 574/72⁵⁴nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato II sezione A capitoli 2-5 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone)⁵⁵.

50RS **831.42**

- 51 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS **0.831.109.268.1.**
- 52 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. RS **0. 831. 109.268.11**. Cfr. anche RS 0.831.109.268.11.
- 53 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
- 54 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

55 RS 0.142.112.681

²Per i cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CEE) n. 1408/71⁵⁶ e nel regolamento (CEE) n. 574/72⁵⁷nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'appendice 2 dell'allegato K sezione A capitoli 1 e 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)⁵⁸.

³Il Consiglio federali adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea», «Stati della Comunità europea», queste espressioni sono riferite agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

6. Legge federale del 18 marzo 1994⁵⁹ sull'assicurazione malattie

Art. 95a

¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applica-

56 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

57 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

58 RS 0.632.31

⁵⁹RS **832.10**.

zione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CE) n. 883/2004⁶⁰, nel regolamento (CE) n. 987/2009⁶¹, nel regolamento (CEE) n. 1408/71⁶² e nel regolamento (CEE) n. 574/72⁶³nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato II sezione A capitoli 2-5 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone)⁶⁴.

² Per i cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CEE) n. 1408/71⁶⁵ e nel regolamento (CEE)

- 60 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Cfr. anche RS 0.831.109.268.1.
- 61 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS

0.831.109.268.11.

- 62 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
- 63 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

64 RS **0.142.112.681**

65 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

n. 574/72⁶⁶ nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'appendice 2 dell'allegato K sezione A capitoli 1 e 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)⁶⁷.

³Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea», «Stati della Comunità europea», queste espressioni sono riferite agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

7. Legge federale del 20 marzo 198168 sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 115a

¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CE) n. 883/2004⁶⁹, nel regolamento (CE) n. 987/2009⁷⁰, nel regolamento (CEE) n. 1408/71⁷¹ e nel regolamento (CEE) n.

66 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

67 RS **0.632.31**

68RS **832.20**

69 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. RS

0.831.109.268.1.

70 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS

574/72⁷²nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato II sezione A capitoli 2-5 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone)⁷³.

²Per i cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CEE) n. 1408/71⁷⁴ e nel regolamento (CEE) n. 574/72⁷⁵nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'appendice 2 dell'allegato K sezione A capitoli 1 e 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)⁷⁶.

0.831.109.268.11.

71 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

72 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

73 RS **0.142.112.681**

74 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

75 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

76 RS 0.632.31

³Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea», «Stati della Comunità europea», queste espressioni sono riferite agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

8. Legge federale del 25 settembre 1952⁷⁷ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 28a

¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CE) n. 883/2004⁷⁸, nel regolamento (CE) n. 987/2009⁷⁹, nel regolamento (CEE) n. 1408/71⁸⁰ e nel regolamento (CEE) n. 574/72⁸¹nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato II

77RS 834.1

- 78 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Cfr. anche RS **0.831.109.268.1.**
- 79 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- 80 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.
- 81 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

sezione A capitoli 2-5 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone)⁸².

²Per i cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CEE) n. 1408/71⁸³ e nel regolamento (CEE) n. 574/72⁸⁴nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'appendice 2 dell'allegato K sezione A capitoli 1 e 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)⁸⁵.

³Il Consiglio federali adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea», «Stati della Comunità europea», queste espressioni sono riferite agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

82 RS **0.142.112.681**

83 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

84 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

85 RS 0.632.31

9. Legge federale del 20 giugno 195286 sugli assegni familiari nell'agricoltura Art 23a

¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CE) n. 883/2004⁸⁷, nel regolamento (CE) n. 987/2009⁸⁸, nel regolamento (CEE) n. 1408/71⁸⁹ e nel regolamento (CEE) n. 574/72⁹⁰nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato II sezione A capitoli 2-5 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone)⁹¹.

² Per i cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applica-

86RS 836.1

87 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS 0.831.109.268.1.

88 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS

0.831.109.268.11. Cfr. anche RS **0.831.109.268.11.**

89 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

90 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

91 RS **0.142.112.681**

zione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CEE) n. 1408/71⁹² e nel regolamento (CEE) n. 574/72⁹³ nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'appendice 2 dell'allegato K sezione A capitoli 1 e 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)⁹⁴.

- ³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS
- ⁴ Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea», «Stati della Comunità europea», queste espressioni sono riferite agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

10. Legge federale del 24 marzo 200695 sugli assegni familiari

Art. 24

¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CE) n. 883/2004⁹⁶, nel regolamento

92 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

93 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

94 RS 0.632.31

95RS 836.2

96 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS

(CE) n. 987/2009°, nel regolamento (CEE) n. 1408/71° e nel regolamento (CEE) n. 574/72° nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato II sezione A capitoli 2-5 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone)¹⁰⁰

²Per i cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CEE) n. 1408/71¹⁰¹ e nel regolamento (CEE) n. 574/72¹⁰² nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'appendice 2 dell'allegato K sezione A capitoli 1 e 2 della Convenzione del 4

0.831.109.268.1.

97 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, RS

0.831.109.268.11.

98 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

99 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

100 RS **0.142.112.681**

101 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

102 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)¹⁰³.

³Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea», «Stati della Comunità europea», queste espressioni sono riferite agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

11. Legge federale del 25 giugno 198 2^{104} sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 83 cpv. 1 lett. nbis105

1 L'ufficio di compensazione:

assicura, assieme ai Cantoni, il coordinamento in seno alla rete EURES (*European Employment Services*) giusta l'articolo 11 dell'allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone). 106

Art. 121

¹ Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri

103 RS **0.632.31**

104 RS 837.0

106RS **0.142.112.681**

dell'Unione europea nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CE) n. 883/2004¹⁰⁷, nel regolamento (CE) n. 987/2009¹⁰⁸, nel regolamento (CEE) n. 1408/71¹⁰⁹ e nel regolamento (CEE) n. 574/72¹¹⁰nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato II sezione A capitoli 2-5 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone)¹¹¹.

² Per i cittadini svizzeri, islandesi, liechtensteinesi o norvegesi ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, nonché per i loro familiari e superstiti, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nel regolamento (CEE) n. 1408/71¹¹² e nel regolamento

107 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Cfr. anche RS 0.831.109.268.1

108 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. RS

0.831.109.268.11.

109 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

110 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

111 RS **0.142.112.681**

112 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

(CEE) n. 574/72¹¹³ nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'appendice 2 dell'allegato K sezione A capitoli 1 e 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)¹¹⁴.

12. Legge del 23 giugno 2000¹¹⁵ sugli avvocati

L'allegato è modificato come segue:

Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e dell'AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE

dvjetnica

113 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

114 RS **0.632.31** 115 RS **935.61**

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogni qualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴ Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea», «Stati della Comunità europea», queste espressioni sono riferite agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.